

ISPESL - DTS

**Convegno
"La sicurezza nel cantiere edile
alla luce del nuovo
Testo Unico"**

**Il D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, Capo II
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota":
considerazioni sulle novità e sulle criticità**

**Appunti di:
Ing. Michele CANDREVA ⁽¹⁾**

Modena, 08 ottobre 2008

^[1] Coordinatore della "Commissione Opere Provvisionali" del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed autore del prontuario informativo "PONTEGGI METALLICI FISSI" casa editrice EPC LIBRI IIa edizione dicembre 2004 – Il presente intervento, ai sensi della circ. del MLPS del 18/03/04, ha natura personale e non impegnativa per la P.A..

D.Lgs. 81/2008:

-Titolo IV, Capo II

-Allegati dal n. XVIII al n. XXIII

-NOVITÀ e CRITICITÀ



LUOGHI DI LAVORO


“PERCHÈ APPROFONDIRNE LA CONOSCENZA ?”

<p>270 milioni/anno di incidenti, di cui 355.000 mortali 160 milioni/anno di malattie professionali</p>	<p>⇒⇒</p>	<p style="text-align: center;">2 milioni di morti/anno 5.500 morti/giorno</p>
<p>Fonte dati: Stima OIL nel mondo - Convegno Internazionale "Salute e sicurezza sul lavoro nelle PMI", Roma 1-3 ottobre 2003</p>		

<p style="text-align: center;">Infortuni ⁽¹⁾ (annui) sul lavoro e malattie professionali in Europa <small>(Quadro generale per l'azione della CEE nel settore della sicurezza 1994÷2000)</small></p>	<p>Europa ≈ 8.000 morti/anno ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Italia ≈ 1.000 morti/anno</p>	<p>10 milioni su 120 milioni di lavoratori ⁽¹⁾</p>
---	---	---

(1)Fonte dati: Commissione UE - Pubblicazione "Europa Sociale 3/93", Lussemburgo 1994

CAMPAGNA EUROPEA SICUREZZA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
ITALIA - GRAFICO VIOLAZIONI (n. tot. viol. 5045 su c.ca 3000 cantieri) **Settembre 2003**
D.P.R. 547/55 (898), D.P.R. 164/56 (3427), D.P.R. 303/56 (50), D.Lgs. 626/94 (179) e D.Lgs. 494/96 (491)



■ D.P.R. 27/4/55 N.547


■ D.P.R. 7/1/56 N.164

■ D.P.R. 19/3/1956 N.303

■ D.lgs. 19/9/94 N.626

■ D.lgs. 14/8/96 N.494

CAMPAGNA EUROPEA SICUREZZA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
ITALIA - GRAFICO VIOLAZIONI (n. tot. viol. 4989 su c.ca 2500 cantieri) **Giu./Sett. 2004**
D.P.R. 547/55 (1020), D.P.R. 164/56 (3173), D.P.R. 303/56 (60), D.Lgs. 626/94 (250) e D.Lgs. 494/96 (486)



■ D.P.R. 27/4/55 N.547

■ D.P.R. 7/1/56 N.164

■ D.P.R. 19/3/1956 N.303

■ D.lgs. 19/9/94 N.626

■ D.lgs. 14/8/96 N.494

In occasione di un convegno tenutosi a Rimini il 30 maggio 2008, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Rimini e dall'associazione Congenia, uno dei relatori ha molto correttamente e lapidariamente asserito (peraltro suffragato da dati INAIL):

“Le cause di morte nei cantieri sono le stesse di 50 anni fa”

Mentre gli ultimi tre ministri, Maroni-Damiano-Sacconi del Welfare, hanno sostanzialmente dichiarato:

*“ Non abbiamo bisogno
di nuove norme,
bisogna applicare
quelle che abbiamo ”*

Costruzione, Uso e Manutenzione di **PONTEGGI**

Nuovo riferimento normativo

D.L.gs. n. 81/2008

TITOLO IV – Capo II

Sez. II
Disposizioni
Generali

Artt.
111-112- 115

All. XIX
ex circ. 46/00

Sez. IV
Ponteggi ed
impalcature in
legname

Artt. 122÷126-128

All. XVIII p. 2
ex DPR n. 164/56

Sez. V
Ponteggi fissi

Artt. 131÷138

All. XVIII p. 2
All. XIX
All. XXI ex accor.
All. XXII ex pimus

Sez. VI
Ponteggi
movibili

Artt. 139-140

All. XX sez. B lab.
All. XXIII trab.telli

D.Lgs. n. 81/2008

Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili

Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione II - Disposizioni di carattere generale

Art. 111 – Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (ex art. 36-bis d.lgs. 626/1994 ed ex accordo Stato Regioni sulle bevande alcoliche)

- ✓ **Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali**
- ✓ **Il sistema di accesso deve consentire l'evac. in caso di pericolo imminente**

Art. 112 – Idoneità delle opere provvisorie (ex art. 7 dpr 164/1956)

- ✓ **Introduce l'Allegato XIX (ex circ. 46/2000)**

Art. 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto (ex art. 10 dpr 164/1956)

- ✓ **Aggiorna il vecchio art. 10 ed apre verso nuove tecnologie**



D.Lgs. n. 81/2008

Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili

Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname

Art. 122 – Ponteggi e opere provvisionali (ex art. 16 dpr 164/1956)

- ✓ Nei lavori in quota ($h \geq 2$ m) devono essere adottati idonee opere provvisionali/ponteggi conformemente al punto 2 dell'Allegato XVIII

Art. 123 – Mont./smont. delle opere provvisionali (ex art. 17 dpr 164/1956)

- ✓ Il mont./smont. deve essere eseguito sotto la diretta sorveglianza del preposto

Art. 124 – Deposito di materiali sulle impalcature (ex art. 18 dpr 164/1956)

Art. 125 – Disposizione dei montanti (ex art. 20 dpr 164/1956)


- ✓ L'altezza del montante di sommità deve essere ≥ 1.20 m

Art. 126 – Parapetti (ex art. 24 dpr 164/1956)

- ✓ Con: $H_p \geq 1$ m ed $H_f \geq 20$ cm

Art. 128 – Sottoponti (ex art. 27 dpr 164/1956)

- ✓ Sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2.5 m

















PONTEGGIO

D.P.R.164—Art.27



← PONTE


← SOTTOPONTE

NEL PONTEGGIO IL PONTE DI SERVIZIO DEVE AVERE SEMPRE UN SOTTOPONTE DI SICUREZZA. COSTRUITO COME IL PONTE A DISTANZA NON SUPERIORE AI METRI 2,50.

PONTI DI SERVIZIO INCOMPLETI O SFORNITI DI SOTTOPONTE NON POSSONO ESSERE REALIZZATI.

Fig. N° 14

D.P.R. 164 - Art 36
:: 38
:: 23



LE TAVOLE DA PONTE AVENTI 5 cm. DI
SPESSORE DEVONO AVERE UNA LARGHEZZA
MINIMA DI 20 cm.
PER LE TAVOLE DI 4 cm. DI SPESSORE
LA LARGHEZZA MINIMA DEVE ESSERE DI 30 cm

LE TAVOLE CHE COSTITUISCONO L'IMPALCATO DEVONO ESSERE
FISSATE IN MODO CHE NON POSSANO SCIVOLARE SUI TRAVERSI
METALLICI.

LISTELLI PER L'ANCORAGGIO DELLE TAVOLE




Fig. N° 11





12.05.2004

D.Lgs. n. 81/2008
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione V - Ponteggi fissi

Art. 131 – Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego (ex art. 30 dpr 164/1956)

Art. 132 – Relazione tecnica (ex art. 31 dpr 164/1956)

Art. 133 – Progetto (ex art. 32 dpr 164/1956)

Art. 134 – Documentazione (~ ex art. 33 dpr 164/1956)

✓ Introduce l’**Allegato XXII** (ex circ. 25/2006)

Art. 135 – Marchio del fabbricante (~ ex art. 34 dpr 164/1956)

Art. 136 – Montaggio e smontaggio (ex art. 36 dpr 164/1956 ed ex art. 36-
quater d.lgs. 626/94)

✓ Introduce l’**Allegato XXI** (ex accordo Stato-Regioni 26/01/06 “Formazione”)

Art. 137 – Manutenzione e revisione (~ ex art. 37 dpr 164/1956)

✓ Aggiorna il vecchio art. 37 ed apre, in relazione alla protezione contro la corrosione, verso nuove tecnologie, eliminando quelle nocive

Art. 138 – Norme particolari (ex art. 38 dpr 164/1956 + DEROGHE)

D.Lgs. n. 81/2008
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota
Sezione VI - Ponteggi movibili

Art. 139 – Ponti su cavalletti (ex art. 51 dpr 164/1956)

Art. 140 – Ponti su ruote a torre (ex art. 52 dpr 164/1956)

✓ Introduce l'Allegato XXIII (ex DM 27 marzo 1998 "Trabattelli")

Novità

PONTEGGI FISSI 1/2

1. Ponteggi **metallici o non**
2. Attestazione di rispondenza del ponteggio già autorizzato alle **norme europee**
3. Rinnovo dell'Autorizzazione Ministeriale **ogni 10 anni**
4. Il MLSPS si avvale anche dell'**ISPESL per i controlli** delle caratteristiche tecniche dei ponteggi presso le sedi di produzione
5. La **circ. 25/2006**, relativa ai "Contenuti minimi del Pi.M.U.S.", altro non è che l'**ALLEGATO XXII**



PONTEGGI FISSI

2/2

6. Aggiornamento della normativa, in relazione alla **protezione contro la corrosione** degli elementi metallici, verso nuove tecnologie, eliminando quelle nocive
7. La **circ. 46/2000**, relativa alle “Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi”, altro non è che l'**ALLEGATO XI**
8. Parapetto del ponteggio, altezza corrente sup.: $H_p \geq 95 \text{ cm}$
9. Parapetto del ponteggio, altezza fermapiede: $H_f \geq 15 \text{ cm}$
10. Distanza del ponteggio dall'opera servita: $d_{os} \leq 30 \text{ cm}$
11. Altezza montante di sommità del ponteggio: $H_{ms} \geq 100 \text{ cm}$



Sanzioni

PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE:

1. Con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.000 a 12.000 € per la violazione di:
 - art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
 - art. 126 - Parapetti
 - art. 128, c. 1 - Sottoponti

2. Con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.500 a 5000 € per la violazione di:
 - art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali (*N.B.: viene richiamato l'Allegato XIX - ex circ. 46/2000*)
 - art. 122 - Ponteggi e opere provvisionali (*N.B.: viene richiamato l'Allegato XVIII - ex dpr 164/1956*)
 - art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
 - art. 125, cc. 1, 2 e 3 - Disposizione dei montanti
 - art. 127 - Ponti a sbalzo
 - art. 129, c. 1 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
 - art. 136, cc. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - Montaggio e smontaggio (*N.B.: ponteggi fissi*)

3. Con l'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda da 500 a 2.000 € per la violazione di:
 - disposizioni del Capo II del Titolo IV non altrimenti sanzionate



Sanzioni

PER IL PREPOSTO, nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'art. 19:

1. Con l'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda da 500 a 2.000 € per la violazione di:
 - art. 136, cc. 5 e 6 - Montaggio e smontaggio (*ponteggi fissi*)
 - art. 137, c. 1 - Manutenzione e revisione
2. Con l'arresto fino ad 1 mese o l'ammenda da 300 a 900 € per la violazione di:
 - art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
 - art. 140, cc. 3 e 6 - Ponti su ruote a torre

Novità

Sanzioni

PER I LAVORATORI:

1. Con l'arresto fino ad 1 mese o l'ammenda da 150 a 600 € per la violazione di:
 - art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
 - art. 138, cc. 3 e 4 - Norme particolari: divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio e divieto di salire e scendere lungo i montanti



In aggiunta alle novità relative ai ponteggi introdotte dal Capo II, occorre ricordare: 1/4

1. Che le norme del Capo II si applicano alle attività elencate nell'**art. 105 "Attività soggette"** del TU da chiunque esercitate e alle quali siano addetti **lavoratori subordinati o autonomi**. Si applicano, inoltre, ai lavori in quota di cui al medesimo Capo II **e ad ogni altra attività lavorativa**
2. Che l'**art. 108 "Viabilità nei cantieri"** del TU in combinato disposto con l'Allegato XVIII p. 1. aggiorna il vecchio art. 4 del DPR 164/56 ed **apre verso nuovi sistemi che garantiscano idonea stabilità**
3. Che l'**art. 109 "Recinzione del cantiere"** del TU, tenendo conto della Direttiva Cantieri 92/57/CEE, introduce l'obbligo di **recinzione del cantiere** in funzione della tipologia di lavori effettuati, richiedendo caratteristiche idonee ad impedire l'accesso
4. Che l'**art. 111 "Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota"** del TU all'ultimo comma, tenendo conto del Provvedimento Stato-Regioni del 16/03/2006, dispone che sia **vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota**



In aggiunta alle novità relative ai ponteggi introdotte dal Capo II, occorre ricordare: 2/4

5. Che l'art. 113 "Scale" del TU all'ultimo comma ammette la **deroga ad alcune disposizioni di carattere costruttive** del medesimo articolo succitato per le scale portatili conformi all'Allegato XX (ex DM del MLPS del 23/03/2000)
6. Che l'art. 117 "Lavori in prossimità di parti attive" del TU supera il limite dei 5 m (al di sotto dei quali non era consentito effettuare lavori in prossimità di linee elettriche aeree nude) previsto dal vecchio art. 11 del DPR 164/56, **rinviano**, in una ottica europeista, **alle norme di buona tecnica**
7. Che l'art. 119 "Pozzi, scavi e cunicoli" del TU all'ultimo comma, tenendo conto della Direttiva Cantieri 92/57/CEE, dispone che **nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi**
8. Che l'art. 130 "Andatoie e passerelle" del TU, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 126 "Parapetti" e all'Allegato XVIII p. 2.1.5., elimina l'annosa indeterminazione dell'ultimo comma del vecchio e analogo art. 29 del DPR 164/56, stabilendo che **le andatoie e le passerelle poste ad altezza non superiore a 2 m possono non essere provviste sui lati verso il vuoto di "parapetto"**



In aggiunta alle novità relative ai ponteggi introdotte dal Capo II, occorre ricordare: 3/4

9. Che l'art. 139 "Ponti su cavalletti" del TU, contrariamente al vecchio art. 51 del DPR 164/56 che consentiva ponti su cavalletto superiori a 2 m purché muniti di parapetto, **limita i ponti su cavalletti ad altezze non superiori a 2 m** e quindi, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 126 "Parapetti" e all'Allegato XVIII p. 2.1.5., tali ponti **possono non essere provvisti sui lati verso il vuoto di "parapetto"**
10. Che l'art. 140 "Ponti su ruote a torre" del TU al comma 4 ammette la **deroga alla disposizione concernente l'obbligo di montaggio degli ancoraggi ogni due piani** per i trabattelli conformi all'Allegato XXIII (ex DM del MLPS del 27.03.1998) ed **apre verso nuovi sistemi equivalenti in relazione al bloccaggio delle ruote**
11. Che l'art. 148 "Lavori speciali" del TU con l'ultimo comma aggiorna il vecchio art. 70 del DPR 164/56 ed **apre verso l'uso di idonei DPI Anticaduta in luogo del richiamo alle obsolete "cinture di sicurezza"**



In aggiunta alle novità relative ai ponteggi introdotte dal Capo II, occorre ricordare: 4/4

12. Che l'**art. 149 "Paratoie e cassoni"** del TU, peraltro nuovo rispetto alla previgente legislazione, tenendo conto della Direttiva Cantieri 92/57/CEE, introduce per le paratoie e i cassoni: il rispetto di **requisiti costruttivi**, gli obblighi di **sorveglianza diretta da parte di un preposto** e l'obbligo di **verifiche periodiche**
13. Che l'**art. 151 "Ordine delle demolizioni"** del TU, aggiorna il vecchio art. 72 del DPR 164/56, nel senso che la successione dei lavori deve risultare da apposito programma, come peraltro già previsto dalla legislazione degli anni 50', e che sia contenuto nel **POS**, tenuto conto del **PSC** se esiste, ed **a disposizione degli organi di vigilanza**
14. Che l'**art. 152 "Misure di sicurezza"** del TU, rispetto al vecchio art. 73 del DPR 164/56, dispone, durante la demolizione manuale dei muri, che gli obblighi (impiegare ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione, è vietato che i lavoratori operino sopra i muri in demolizione) di cui al medesimo articolo non sussistono quando trattasi di **demolizioni di muri con altezza inferiore a 2 m**

Grazie
e buon lavoro